

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2015, n. 38-961

Approvazione requisiti strutturali e gestionali delle strutture ad alta specializzazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico "Miglioramento della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati" (Decreto Ministero dell'Interno del 23.12.2014).

A relazione degli Assessori Cerutti, Ferrari:

Premesso che l'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, oltre 72.000 dall'inizio del 2014, comporta la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e qualificata, da un lato, all'arrivo dei migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati e, dall'altro, al loro successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale;

visto che, nei soli primi 9 mesi del 2014, si è stimato che siano arrivati sul territorio nazionale circa 10.000 minori stranieri non accompagnati soccorsi nell'ambito dell' "Operazione Mare Nostrum";

preso atto che, nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, è stata sancita l' "Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori non accompagnati", con la quale sono stati condivisi i contenuti di uno specifico "Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari" (Intesa Rep. n 77/CU);

accertato che l'Intesa prevede, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di governance per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, in un contesto di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali;

dato atto che il suddetto sistema si articola attraverso l'attivazione di strutture governative dislocate presso i luoghi di sbarco, deputate all'accoglienza di brevissima durata nella fase di primo rintraccio (con funzioni di identificazione, eventuale accertamento età e dello status) e la pianificazione dell'accoglienza successiva attraverso un adeguato potenziamento dei posti della rete SPRAR, nell'ambito degli specifici progetti territoriali;

dato atto che è stato emanato con Decreto prot. n. 11934 del 23.12.2014 del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno l'avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati al "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati", volti alla creazione di strutture ad alta specializzazione, in numero massimo di 2 per Regione/provincia autonoma, destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, provenienti dai luoghi di sbarco/arrivo, per un periodo non superiore, per ciascun minore, ai 60 giorni prorogabile fino a 90 giorni in casi eccezionali e debitamente motivati;

dato atto che l'Avviso prevede che la Regione, attraverso gli organi a ciò preposti, rilasci l'autorizzazione al funzionamento per le realizzande strutture;

verificato che si rende, pertanto, necessario definire i requisiti strutturali e gestionali al fine del rilascio dell'autorizzazione,

considerate le caratteristiche dei minori accolti, il breve periodo di permanenza previsto, le finalità dell'accoglienza ed i costi che vengono riconosciuti nell'ambito dell'Avviso ministeriale, vengono

individuati i requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Deliberazione, riprendendo ed integrando, laddove necessario, i requisiti già previsti nel medesimo Avviso, con gli indirizzi generali vigenti in materia nella regolamentazione regionale delle strutture per minori, di cui alla D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;

tutto ciò premesso,

vista la LR 23 luglio 2008, n. 23;

vista la LR 8 gennaio 2004, n. 1;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare i requisiti strutturali e gestionali per le strutture ad alta specializzazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”, approvato con Decreto prot. n. 11934 del 23.12.2014 del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, come definiti nell'Allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione;

-di prevedere che le strutture ad alta specializzazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi, secondo le modalità di cui alla L.R. 1/2004;

-di demandare alla Direzione Coesione Sociale tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente atto, compreso il monitoraggio dell'efficacia degli interventi attivati, alla luce del superiore interesse dei minori accolti.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni, dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Requisiti strutturali e gestionali per le strutture ad alta specializzazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati", emanato dal Ministero dell'Interno in data 29 dicembre 2014.

Definizione ed attività

I presenti requisiti si riferiscono alla "struttura ad alta specializzazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".

La struttura di accoglienza può essere insediata in un unico immobile o in più immobili diffusi sul territorio purché totalmente dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

Essa deve assicurare le seguenti attività:

- a) Trasferimento, a cura degli operatori, dai luoghi di sbarco/arrivo;
- b) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali.
- c) Informazione e supporto legale propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare
- d) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei MSNA.
- e) Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all'autonomia.

La struttura deve altresì garantire la fornitura di biancheria, vestiario, prodotti per l'igiene ecc., nonché i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti.

Requisiti di accesso

La struttura è destinata all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, provenienti dai luoghi di sbarco, fino ad un massimo di n. 50 ospiti.

L'accoglienza dovrà essere garantita a ciascun minore per un periodo non superiore a 60 giorni, prorogabile fino a 90 giorni in casi eccezionali e debitamente motivati.

Personale

La struttura deve come minimo prevedere:

- la presenza a tempo pieno (per 50 minori) delle seguenti figure professionali:
 - un coordinatore/responsabile, avente la responsabilità di tutti gli interventi dedicati ai MSNA all'interno della singola struttura, che dovrà interfacciarsi con il Ministero dell'Interno e con le Autorità competenti per l'efficace riuscita degli interventi dedicati a MSNA.;
 - quattro educatori in possesso di adeguato titolo e con esperienza almeno triennale
 - un operatore legale
 - un operatore amministrativo
 - due operatori di vigilanza per le ore notturne.
- la presenza programmata, in base alle necessità, delle seguenti figure professionali:

- quattro professionisti specializzati nell'ambito degli MSNA (un assistente sociale, uno psicologo, un medico dell'età evolutiva, un esperto di diritti dell'infanzia);
- interpreti/servizio di interpretariato.

Dovrà altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti.

Nel caso di utilizzo di più immobili diffusi sul territorio la presenza di personale dovrà essere proporzionata al numero di minori accolti in ciascuna struttura, garantendo in ogni caso almeno la presenza minima di due operatori nella fascia diurna e di un operatore di vigilanza in quella notturna. Ogni struttura dovrà comunque assicurare personale idoneo in numero sufficiente a garantire le attività di cui sopra.

Requisiti strutturali

La struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

In particolare deve avere:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
- b) almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
- c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona;
- d) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
- e) appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari);
- f) locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
- g) locali per incontri individuali e di gruppo;
- h) locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;
- i) spazi per lavanderia, stireria, depositi, ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio.

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere.

Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione viene rilasciata dagli organismi competenti secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/04.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento.